COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Garavello Alessandro

DETERMINAZIONE N. 2303 DEL 30/06/2025

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRECARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE CON CAMPIONAMENTO ED ANALISI CHIMICHE AD INTEGRAZIONE DELLA PRECEDENTE INDAGINE PRELIMINARE DI VERIFICA DEI TERRENI/SUOLI PRESENTI IN SITO AL FINE DI RIPRISTINARE/BONIFICARE PARCO LANGER. CIG: B73113F519

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 con cui è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 05/03/2024 con cui è stata confermata la validità ed efficacia del Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale;
- il Decreto Dirigenziale n. 51 del 08/05/2025 con cui al Dott. Alessandro Garavello è stato conferito l'incarico di Responsabile del Procedimento in oggetto;
- l'art. 192 del T.U.O.EE.LL., il quale prevede che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

 a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023 " *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78*" (d'ora innanzi anche solo "*Nuovo Codice*") che stabilisce che per affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad Euro 140.000, si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori

economici, con la garanzia che i soggetti affidatari siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- l'art. 17, comma 2, del Nuovo Codice prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'Allegato I.1 al Nuovo Codice definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del (nuovo) codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 19.12.2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, la relativa nota di aggiornamento al DUP, il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 e relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 08.01.2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 30.01.2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027, e successivi aggiornamenti;
- il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 27/01/2017;

Visto che l'area indagata dalla precaratterizzazione era limitata a solo una porzione del parco e pertanto si rende necessario integrare le indagini ambientali al fine di andare a circoscrivere l'area effettivamente contaminata da Piombo;

Considerato che il finanziamento per l'attività di caratterizzazione avviene con un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;
Ravvisata la necessità di accertare il contributo da parte della fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con sede legale in Piazza Duomo 5 35141 Padova Partita Iva e Codice Fiscale: 92057140284, di entrata complessiva euro 21.000 al capitolo di bilancio n. 290254/9110 denominato "contributo da fondazione Cassa di Risparmio per indagine ambientale Parco Langer (vinc. e. 290254/9110)" – anno 2025, piano finanziario: E.2.01.03.02.000 – altri trasferimenti correnti da imprese;

Considerato che per l'esecuzione di quanto sopra descritto risulta necessario affidarsi a Ditta specializzata nel settore;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei Principi di cui al Libro I – Parte I – Titolo I del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» (c.d. Nuovo Codice);

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui all'oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del c.d. Nuovo Codice, in

particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
Appurato che:
 ai sensi dell'art. 58 del Nuovo Codice, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del Principio del Risultato di cui all'art. 1 del medesimo Nuovo Codice;
 in tema di imposta di bollo, a mente dell'art. 18, comma 10, del Nuovo Codice, a carico dell'affidatario, si debba tener conto di quanto disposto dall'Allegato I.4 al medesimo Nuovo Codice;
Verificato che per il servizio in parola non sussistono specifici obblighi di adesione alle Convenzioni Consip, di cui all'art. 26 della Legge 488/1999, o di rivolgersi ai Soggetti Aggregatori, come fissati dall'art. 9, co. 3, del D.L. 66/2014, in relazione al D.P.C.M. 11.07.2018, dall'art. 1, co. 512 della Legge 208/2015 e dall'art. 1, co. 7, del D.L. 95/2012;
Considerato che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
Dato atto che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad euro 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip/Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., in virtù dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006;
Dato atto che, in forza dell'art. 8, comma 3, dell'Allegato I.2 al Nuovo Codice, la figura del Responsabile Unico del Progetto (RUP) svolge, nei limiti delle proprie competenze, anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);
Ritenuto di individuare e nominare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato I.2 al medesimo Codice, il Dott. Alessandro Garavello
Considerato, quindi, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riepilogate:
 il *fine* che si intende perseguire con il contratto è l'affidamento del servizio di indagine ambientale per la ricerca di piombo nell'area limitrofa all'ex casa di tiro a segno all'interno del Parco Langer;
 l'oggetto della procedura riguarda l'esecuzione del servizio di indagine ambientale per la ricerca di piombo nell'area limitrofa all'ex casa di tiro a segno all'interno del Parco Langer;
 la forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del Nuovo Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Nuovo Codice;
 la durata dell'appalto: fino al 31/12/2025;
 le opzioni: non sono previste opzioni di sorta;
 il valore stimato dell'appalto (art. 14 Nuovo Codice): Euro 17.136,00 (IVA esclusa);
 sostenibilità ambientale (art. 57, co. 2, Nuovo Codice – Criteri Minimi Ambientali CAM): non prevista
 ulteriori clausole essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Dato atto che al procedimento in questione è stato attribuito il seguente codice e riferimento:
 il Codice Identificativo Gara (CIG) n. **B73113F519**

Considerato che la ditta è esentata ai fini dell'obbligo del DURC in quanto non ha aperte posizioni INPS o INAIL, non avendo in carico personale dipendente o soci lavoranti, per il quale sia obbligatorio il versamento di contributi.
Considerato che la ditta si avvale di professionisti esterni iscritti ai rispettivi ordini professionali di pertinenza, con proprie casse di previdenza, e la/le dichiarazione/i di regolarità contributiva allegate/i sono dei singoli professionisti firmatari dell'incarico;
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 e dalla Circolare AVCP n. 3 del 05.03.2008, per le modalità di svolgimento dell'appalto, non è necessario redigere il DUVRI che non sono stati riscontrati i suddetti rischi; pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
Dato atto che, a tal fine in data 30/05/2025, è stata chiesta offerta per l'affidamento in parola al seguente operatore economico:Arxem Srl;
Atteso che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del Nuovo Codice, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
Ritenuto, pertanto, di affidare all'operatore economico **Arxem srl**, con sede legale in via A. Manzoni, 33 – 30030 Pianiga (VE), Partita IVA 04775150271 le attività in parola per un importo di euro 17.136,00, oltre IVA ai sensi di legge, per un totale complessivo di euro 3.769,92 in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
Considerato che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del Nuovo Codice e l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Dato atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano individuate sulla base del sorteggio a campione da svolgersi con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione medesima, come stabilito dall'articolo 52, comma 1, del Nuovo Codice;
Attestato che il Sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*";
Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, co. 1, del T.U.O.EE.LL. e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, c. 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 9, c. 1, lett. a) sub. 2, del D.L. 78/2009;
Richiamati, infine:
 il vigente Statuto comunale;
 il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 gli artt. 107, 151 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U.O.EE.LL.;
 l'art. 1, commi 15 e 32, Legge n. 190/2012, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nei siti *web* istituzionali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
 il D. Lgs. n. 33/2013 inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni con particolare riguardo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

 gli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
Tutto ciò premesso e richiamato,

DETERMINA

• la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;

• di accertare il contributo da parte della fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con sede legale in Piazza Duomo 5 35141 Padova e Partita Iva e Codice Fiscale: 92057140284, di entrata complessiva euro 21.000 al capitolo di bilancio n. 290254/9110 denominato "contributo da fondazione Cassa di Risparmio per indagine ambientale Parco Langer (vinc. e. 290254/9110)" – anno 2025, piano finanziario: E.2.01.03.02.000 – altri trasferimenti correnti da imprese;

• di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, il servizio di indagine ambientale per la ricerca di piombo nell'area limitrofa all'ex casa di tiro a segno all'interno del Parco Langer all'operatore economico Arxem s.r.l., con sede legale in Via A. Manzoni, 33 – 30030 PIANIGA (VE), C.F e P.IVA 04775150271, per l' importo di 17.136,00 oltre IVA 22% di euro 3769,92 per complessivi euro 20.905,92.

• di precisare che la spesa complessiva di euro 20.905,92 trova copertura economica al capitolo di bilancio n. 290130/9110 denominato "Indagini ambientali Parco Langer (vinc. e. 290254/9110" – esigibilità 2025, P.Fin. E.2.01.03.02.999 - Altri trasferimenti correnti da altre imprese;

• di precisare che il **CIG** è **B73113F519**;

• di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c, 2 e c. 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per cui sul procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

• di trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza;

• di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;

• di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-

bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Rizzi Marzia

Documento sottoscritto con firma digitale